

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

D.g.r. 14 giugno 2017 - n. X/6714
Deferminazioni in ordine al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2017/2019

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 della suddetta l.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge suindicata, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Visto l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi anti-violenza previsti:

- a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Visto l'art. 10, della l.r. n. 11/2012, che prevede la possibilità che la Regione possa destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7;

Vista la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti

personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto opportuno individuare nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali anti-violenza lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Dato atto che la Regione Lombardia ha avviato programmi per la realizzazione di Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, attivati con d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013, d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, d.g.r. n. 4046 del 18 settembre 2015, d.g.r. n. 4955 del 21 marzo 2016 e d.g.r. n. 5782 del 8 novembre 2016, che hanno permesso di sottoscrivere diciotto accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15, l.r. 241/1990) con altrettanti comuni per l'attivazione e il consolidamento di Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, con l'obiettivo di dar vita a un sistema integrato e omogeneo di servizi anti-violenza sul territorio regionale;

Considerato che, come indicato negli accordi di collaborazione sottoscritti tra la Regione Lombardia e ciascuno dei Comuni capifila, ai sensi delle dd.g.r. n. 4955 del 21 marzo 2016 e n. 5782 del 8 novembre 2016, tutti i progetti si concluderanno entro il 30 giugno 2017;

Visto il d.p.c.m. del 25 novembre 2016 con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - annualità 2015/2016, di cui all'art. 5/bis, c. 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, assegnando la somma di euro 2.630.288,00, di cui:

- euro 1.783.827,00 quale finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza, di cui all'art. 5/bis, comma 2, lett. b) e c) del succitato decreto-legge;
- euro 846.461,00 quale finanziamento destinato agli interventi regionali finalizzati all'istituzione di nuovi servizi territoriali e strutture di accoglienza e protezione delle donne, ai sensi dell'art. 5/bis, comma 2, lett. d);

Valutata la necessità di consolidare e migliorare i servizi territoriali già attivati dalle 18 Reti anti-violenza, con un programma regionale biennale 2017/2019 che assicuri la continuità dei servizi dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2019, attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione con i comuni capifila delle Reti Territoriali interistituzionali anti-violenza;

Dato atto che le risorse statali assegnate alla Regione Lombardia per complessivi euro 2.630.288,00 sono disponibili per euro 1.783.827,00 sul capitolo 12.05.104.10704 e per euro 846.461,00 sul capitolo 12.05.104.10719 del bilancio regionale per l'esercizio 2017;

Valutata la necessità di destinare al consolidamento e miglioramento dei servizi territoriali già attivati dalle 18 territoriali interistituzionali anti-violenza, quale quota di cofinanziamento regionale risorse pari a euro 813.910,00, a valere sugli esercizi di bilancio 2017, 2018 e 2019, come meglio specificato nel successivo paragrafo;

Valutato, inoltre, di destinare sempre al consolidamento e al miglioramento dei servizi territoriali già attivati dalle 18 territoriali anti-violenza le risorse residue delle assegnazioni di cui al d.p.c.m. 24 luglio 2014 - Riparto annualità 2013/2014, pari a euro 249.588,00 (avanzo vincolato sui capitoli 12.05.103.10716 e 12.05.104.10704) compatibilmente con l'equilibrio di bilancio;

Ritenuto pertanto di concorrere al consolidamento e miglioramento dei servizi territoriali attivati dalle 18 territoriali interistituzionali anti-violenza mediante risorse finanziarie ripartite secondo le modalità definite nell'allegato A), «Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con i comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - programma 2017/2019», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la Regione Lombardia ha trasmesso al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri la scheda programmatica degli interventi previsti, ai sensi dell'art. 3 (Attività delle regioni e del governo) del d.p.c.m. 25 novembre 2016, comma 2, nelle modalità e nei tempi previsti;

Visto lo schema di accordo di collaborazione di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicati gli impegni delle parti sottoscrittrici e le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo;

Ritenuto pertanto di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i comuni che coordinano le Reti territoriali interistituzionali la somma complessiva di euro 3.693.786,00 che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- 12.05.104.10719 per euro 846.461,00 sull'esercizio 2017, quali risorse nazionali di cui alla lett. a) del d.p.c.m. 25 novembre 2016 - Riparto 2015/2016;
- 12.05.104.10704 per euro 1.783.827,00 sull'esercizio 2017, quali risorse nazionali di cui alla lett. b) del d.p.c.m. 25 novembre 2016 - Riparto 2015/2016;
- 12.08.104.10416 per euro 813.910,00 quali risorse regionali di cui euro 75.152,00 sull'esercizio 2017, euro 369.379,00 sull'esercizio 2018 ed euro 369.379,00 sull'esercizio 2019;
- 12.08.104.10416 per euro 249.588,00 sull'esercizio 2017, quale anticipazione di utilizzo delle risorse nazionali residue dell'assegnazione di cui al d.p.c.m. 24 luglio 2014 - Riparto 2013/2014, nelle more della disponibilità dell'avanzo vincolato di pari importo sui capitoli 12.05.103.10716 e 12.05.104.10704, compatibilmente con gli equilibri di bilancio;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti della dirigente competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi indicati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con i comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - programma 2017/2019», allegato A) parte integrante del presente atto;

2. di approvare lo schema di «Accordo di collaborazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», allegato B) parte integrante del presente atto;

3. di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali la somma di euro 3.693.786,00, che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- 12.05.104.10719 per euro 846.461,00 sull'esercizio 2017, quali risorse nazionali di cui alla lett. a) del d.p.c.m. 25 novembre 2016 - Riparto 2015/2016;
- 12.05.104.10704 per euro 1.783.827,00 sull'esercizio 2017, quali risorse nazionali di cui alla lett. b) del d.p.c.m. 25 novembre 2016 - Riparto 2015/2016;
- 12.08.104.10416 per euro 813.910,00 quali risorse regionali di cui euro 75.152,00 sull'esercizio 2017, euro 369.379,00 sull'esercizio 2018 ed euro 369.379,00 sull'esercizio 2019;
- 12.08.104.10416 per euro 249.588,00 sull'esercizio 2017, quale anticipazione di utilizzo delle risorse nazionali residue dell'assegnazione di cui al d.p.c.m. 24 luglio 2014 - Riparto 2013/2014, nelle more della disponibilità dell'avanzo vincolato di pari importo sui capitoli 12.05.103.10716 e 12.05.104.10704, compatibilmente con gli equilibri di bilancio;

4. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il rag-

giungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati;

5. di demandare la sottoscrizione dell'accordo con ogni singolo comune al Direttore Generale della direzione competente o suo/a delegato/a;

6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

LINEE-GUIDA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILO DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE - PROGRAMMA 2017/2019

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La Regione Lombardia intende consolidare, migliorare e ampliare la gamma degli interventi e dei servizi messi in atto dalle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza già attive sul territorio regionale attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione (ai sensi dell'art.15 della legge 241/90) con i comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza.

Il programma regionale 2017/2019 intende sostenere i servizi e le azioni attivate dalle 18 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza i cui comuni capifila hanno già sottoscritto accordi di collaborazione con la Regione Lombardia ai sensi della d.g.r n. 4955 del 21/3/2016 e della d.g.r.n. 5782 dell'8/11/2016 e i cui progetti finanziati scadono il 30 giugno 2017.

Il programma regionale, attraverso gli accordi di collaborazione con i comuni capifila, avrà l'obiettivo di:

- Sostenere e stabilizzare le attività delle 18 Reti territoriali i cui programmi in atto scadono il 30 giugno 2017;
- Dare continuità e potenziare i servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case rifugio aderenti alle Reti territoriali antiviolenza;
- Assicurare servizi e interventi che permettano la definizione di un percorso integrato volto alla fuoriuscita dalle situazioni di rischio e violenza per le donne e per gli eventuali minori a carico;
- Garantire un'ampia copertura territoriale attraverso l'attivazione di nuovi sportelli decentrati dei Centri antiviolenza attivi nelle Reti;
- Potenziare la capacità di protezione e ospitalità delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;
- Rilevare le caratteristiche principali delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, e i servizi erogati attraverso l'utilizzo dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza, garantendo la riservatezza dei dati delle donne.

Il programma regionale prevede due diverse tipologie di interventi:

1. Il sostegno delle Reti territoriali antiviolenza con l'utilizzo delle risorse regionali e nazionali di cui al punto 2, lettera b) del d.d.p.c.m. 24 luglio 2014 e 25 novembre 2016 per un importo complessivo di € 2.847.327,00;
2. L'incremento dei servizi decentrati dei Centri antiviolenza e il potenziamento dell'ospitalità per la protezione delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli con l'utilizzo delle risorse nazionali di cui alla lettera a) del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 per un importo complessivo di € 846.461,00.

2. LE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA

Per quanto riguarda le caratteristiche delle Reti territoriali interistituzionali si richiama quanto previsto dal Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018 approvato con d.c.r. 894/2014 (di seguito Piano regionale antiviolenza), al punto 3.2 *Le reti territoriali interistituzionali antiviolenza: i soggetti e le attività* e al punto 3.2.1 *I Soggetti essenziali della Rete*, che indica come soggetti essenziali per la costituzione di una rete:

- un comune (in qualità di coordinatore della Rete territoriale);
- uno o più centri antiviolenza;
- una o più case-rifugio e strutture di ospitalità;
- enti del sistema sanitario e socio-sanitario;
- forze dell'ordine.

3. I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO

Ai sensi della legislazione nazionale e regionale in vigore, i Centri antiviolenza e le Case rifugio che fanno parte delle Reti territoriali interistituzionali e coinvolti nelle azioni progettuali sono promossi dai soggetti di cui all'art. 5 bis della legge 119/2013 e di cui all'art. 3 della legge regionale 11/2012 e devono possedere i requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, e dovranno garantire:

- la presenza di un'équipe multidisciplinare composta da personale esclusivamente femminile, anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere, che in una logica integrata e multidimensionale sia in grado di definire il progetto personalizzato di fuoriuscita dalle situazioni di rischio o violenza delle donne prese in carico e in grado di garantire i servizi minimi dalla citata Intesa.
- il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni sistema socio-sanitario, forze dell'ordine ecc.);
- il monitoraggio costante del fenomeno e la rilevazione dei dati relativi a ciascuna donna presa in carico attraverso l'utilizzo del sistema informatico O.R.A. fornito dalla Regione Lombardia, così come stabilito dalla d.g.r. n. 6008 del 19/12/2016;
- di attenersi alle indicazioni nazionali e regionali per la rilevazione dei fattori di rischio, sulla base del modello sperimentale attualmente in uso, denominato S.A.R.A. o S.A.R.A Pl.U.s. (Spousal Assault Risk Assessment - Plury User), già introdotto dall'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

I centri antiviolenza e le case rifugio con cui verranno attivate apposite convenzioni con i comuni capifila per la gestione di servizi e attività previste dai progetti, dovranno essere selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica (bando di co-progettazione o manifestazione di interesse).

I servizi decentrati dei centri antiviolenza

Al fine di garantire la più ampia copertura del territorio regionale e così come previsto dall'art. 2 dell'Intesa Stato-Regione del 27 novembre 2014 e dal Piano regionale antiviolenza, i centri antiviolenza con cui il Comune si convenziona possono articolarsi anche in servizi decentrati sul territorio idonei a garantire le diverse attività. I servizi possono essere attivati presso altri nodi della Rete o dislocati sul territorio in base alle caratteristiche dei territori.

I servizi decentrati devono garantire:

- un'apertura per almeno due giorni alla settimana per non meno di sei ore settimanali;
- un'équipe multidisciplinare composta da personale esclusivamente femminile, anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere in grado di accogliere la donna e fornire le prime informazioni;
- l'accessibilità ai servizi specialistici del Centro antiviolenza e della Rete territoriale antiviolenza in una logica integrata e multidisciplinare.
- Il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni sistema socio-sanitario, forze dell'ordine ecc.).

4. SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Possono sottoscrivere l'accordo di collaborazione i comuni che, in qualità di capifila, coordinano Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate da appositi protocolli d'intesa in corso di validità, e che hanno già sottoscritto con la Regione Lombardia accordi di collaborazione ai sensi della d.g.r n. 4955 del 21/3/2016 e della d.g.r.n. 5782 del 8/11/2016.

I comuni capifila che sottoscrivono l'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia, responsabili della governance territoriale, sono gli unici soggetti riconosciuti dalla Regione Lombardia autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con i centri antiviolenza e le case rifugio.

I comuni capifila devono selezionare i soggetti a cui affidare le attività e i servizi, oggetto dell'accordo di collaborazione, attraverso specifiche procedure di evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e assicurino la massima partecipazione.

I comuni che sottoscrivono l'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia individuano nell'ambito delle proprie strutture, un/a referente unico/a per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dai provvedimenti regionali connessi agli adempimenti previsti.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le seguenti condizioni sono requisiti di ammissibilità per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia:

- L'avvenuta chiusura del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi della d.g.r n. 4955 del 21/3/2016 e della d.g.r.n. 5782 del 8/11/2016, attestata dalla trasmissione della relativa rendicontazione ai competenti uffici regionali entro il 31 luglio 2017;
- La presenza di un protocollo di costituzione della Rete territoriale Interistituzionale secondo le modalità previste dal Piano regionale antiviolenza in corso di validità avente le caratteristiche di cui al punto 2 e sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti dei soggetti che ne fanno parte;
- La presenza del verbale di condivisione del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia firmato dai componenti della Rete territoriale interistituzionale.

6. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI OGGETTO DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Le azioni progettuali, oggetto degli accordi di collaborazione, dovranno:

- assicurare un modello di governance anche attraverso procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi, anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati e in grado di rendere efficaci le azioni proposte;
- prevedere la disponibilità di risorse di co-finanziamento in grado di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo. Le risorse di co-finanziamento non potranno essere inferiori al 10% delle risorse assegnate;
- assicurare procedure di rete finalizzate a definire modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di violenza di genere;
- favorire l'accessibilità ai servizi per le donne vittime di violenza, anche attraverso l'apertura di servizi decentrati dei centri antiviolenza sui territori di riferimento della Rete antiviolenza;
- assicurare la protezione delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli anche attraverso l'incremento di case rifugio e centri di accoglienza;
- assicurare l'utilizzo del sistema informativo regionale quale strumento finalizzato alla conoscenza certa e univoca delle caratteristiche delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza, della tipologia di maltrattamento e dei servizi erogati, garantendo sempre la riservatezza dei dati delle donne, al fine di conoscere, secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. 6008 del 19/12/2016 definite in accordo con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- prevedere le due tipologie di intervento coerentemente con le risorse assegnate.

7. LE RISORSE DEL PROGRAMMA REGIONALE 2017/2019

Il programma regionale si attuerà nel biennio 2017/2019 e ad esso sono destinati complessivamente € 3.693.786,00, di cui risorse nazionali pari a € 2.630.288,00 e risorse regionali pari a € 1.063.498,00.

Nel dettaglio, le risorse sono così suddivise:

- € 1.063.498,00: risorse regionali, bilancio 2017, 2018 e 2019
- € 846.461,00: risorse nazionali, lettera a) d.p.c.m. 25 novembre 2016, riparto 2015/2016
- € 1.783.827,00: risorse nazionali, lettera b) d.p.c.m. 25 novembre 2016, riparto 2015/2016

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

8. MODALITÀ DI RIPARTO DELLE RISORSE

Tipologia 1: Sostegno alla programmazione regionale in atto

Le risorse regionali e nazionali per il sostegno delle 18 Reti antiviolenza ammontano complessivamente a € 2.847.327,00 e saranno ripartite tra le Reti interistituzionali antiviolenza sulla base dei seguenti criteri:

- il 30% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete interistituzionale antiviolenza;
- il 30% sulla base del numero dei centri antiviolenza con cui il Comune capofila della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza ha delle convenzioni in atto;
- il 40% quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 18 Reti antiviolenza.

Tipologia 2: Sostegno all'attivazione di nuovi servizi e al potenziamento dell'ospitalità

Le risorse nazionali ammontanti a € 846.461,00 di cui alla lettera a) del d.p.c.m. 25 novembre 2016 sono destinate all'incremento dei servizi sul territorio e al potenziamento dell'ospitalità e protezione saranno ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- il 70% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete territoriale interistituzionale;
- il 30% quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 18 Reti antiviolenza

Criteri di premialità

La Regione Lombardia, all'interno delle risorse ripartite, riconoscerà in base ai criteri sotto indicati le seguenti quote come premialità a ciascuna Rete:

- **Il 10 % delle risorse assegnate a ciascuna Rete** qualora i centri antiviolenza con cui il comune capofila della Rete ha in atto convenzioni abbiano inserito nel sistema informativo Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.) i dati previsti dal sistema nella "fase di presa in carico delle donne", di cui:
 - **Il 5%**, erogato contestualmente all'erogazione della seconda quota, per l'inserimento dei dati dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.
 - **Il 5%**, erogato a conclusione delle attività, per l'inserimento dei dati dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, data di chiusura del progetto.
- **Il 5% delle risorse assegnate a ciascuna Rete**, da erogarsi contestualmente alla seconda quota del contributo, qualora il numero di incontri di Rete previsti e indicati nella scheda progetto siano stati effettivamente realizzati. Tenendo conto che il numero minimo di incontri non può essere inferiore a quattro all'anno.
- **Il 5% delle risorse assegnate a ciascuna Rete**, da erogarsi a conclusione delle attività se è stato incrementato di almeno il 10% il numero delle "prese in carico" presso i centri antiviolenza della Rete tra il primo e il secondo anno del progetto.

Gli eventuali avanzi sulle risorse regionali, derivanti da quote di premialità non erogate, verranno ripartiti tra i comuni capifila delle Reti virtuose secondo modalità definite con successivo provvedimento della Direzione generale competente e a seguito di integrazione delle attività progettuali.

Tempistica di trasferimento delle risorse

Le risorse ripartite tra le 18 Reti territoriali antiviolenza secondo i criteri suindicati saranno trasferite con le seguenti modalità:

Entro dicembre 2017: 1° quota pari al 50% delle risorse assegnate a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;

Entro ottobre 2018: 2° quota pari al 30%, a seguito dell'analisi della rendicontazione del primo anno di attività del progetto e dell'effettivo utilizzo delle risorse già erogate. La seconda quota sarà decurtata del medesimo importo delle risorse già erogate e non utilizzate. Contestualmente alla 2° quota verrà erogata la quota di premialità del 5% relativa all'inserimento dei dati nel sistema informativo O.R.A. dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, nonché l'ulteriore quota di premialità del 5% relativa all'effettiva realizzazione del numero di incontri di Rete previsti nella scheda progetto.

Entro dicembre 2019: 3° quota, pari al 10% delle risorse assegnate che verrà erogata in presenza delle seguenti condizioni:

- 5% delle risorse assegnate a ciascuna Rete qualora i centri antiviolenza abbiano inserito nel sistema informativo O.R.A. i dati previsti dal sistema nella fase di "presa in carico" delle singole donne, dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019,
- 5% delle risorse assegnate a ciascuna Rete, qualora il numero delle "prese in carico" da parte centri antiviolenza della Rete sia stato incrementato di almeno il 10% tra il primo e il secondo anno del progetto.

9. RISORSE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Al fine di garantire, la sostenibilità economica dei servizi attivati a livello territoriale, le Reti territoriali antiviolenza dovranno obbligatoriamente integrare le risorse assegnate con almeno il 10% di risorse proprie.

10. DURATA DEL PROGETTO

Le attività oggetto dell'accordo di collaborazione hanno una durata di 24 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra il Comune capofila e la Regione Lombardia.

I costi sostenuti dai centri antiviolenza per l'erogazione dei servizi minimi previsti dall'Intesa Stato Regioni e dalle case rifugio per la protezione delle donne vittime di violenza saranno riconosciute a partire dal 1 luglio 2017, al fine di garantire la continuità dei servizi attivati dai progetti in atto con scadenza al 30 giugno 2017.

11. INAMMISSIBILITÀ

La domanda finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione 2017/2019 è considerata inammissibile se:

- presentata da comuni capifila che non abbiano concluso le attività entro il 30 giugno 2017 e trasmesso la rendicontazione entro il termine del 31 luglio 2017 così come previsto dagli accordi di collaborazione in atto;
- priva del protocollo di Rete territoriale interistituzionale in corso di validità;
- presentata con modalità e tempi differenti da quelle previsti nei successivi provvedimenti della Direzione generale competente.

12. MONITORAGGIO

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza dei progetti e delle azioni previste, nonché i risultati raggiunti sul territorio, anche in riferimento a quanto previsto dal d.p.c.m. 25 novembre 2016, art. 3, punto 6.

Monitorerà inoltre, attraverso il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza), il numero delle donne accolte e prese in carico dai Centri antiviolenza, la tipologia di maltrattamento e i servizi forniti alle donne, anche in fase di ospitalità presso le Case rifugio.

— • —

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE
E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA**

tra

La Regione Lombardia, rappresentata da in qualità di Direttore generale della Direzione, nato/a a il, domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

Il Comune di, in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza denominata «.....», di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il, rappresentato da in qualità di, nata/o a il, domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di

VISTA la legge 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - principi e finalità, che:

- a) pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

VISTA la d.c.r. n. 894 del 10/11/2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

PREMESSO che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 2012, n. 11, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà; favorisce e promuove politiche di prevenzione, sostegno, tutela inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica; contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità; tutela senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione la donna, sola o con minori vittima di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione; riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri anti violenza;

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2

Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune di per l'attivazione di azioni progettuali finalizzate al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Art. 3**Impegni dei soggetti sottoscrittori****LA REGIONE LOMBARDIA**

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione dei progetti e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna inoltre a fornire indicazioni per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del Comune di, in modo da accrescere significativamente la capacità progettuale della Rete territoriale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali complesse, attraverso forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali politiche per la sicurezza, politiche socio-sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali e politiche giovanili e per lo sport.

In particolare, al Comune di e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

- a) azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e nell'attuazione delle azioni progettuali;
- b) supporto informativo attraverso appositi strumenti, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme il più possibile personalizzate, previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del Comune capofila e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio, delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti beneficiari dell'assegnazione di risorse, e renderà noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

IL COMUNE DI

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/una dirigente che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia e responsabile degli adempimenti previsti;
- attuare le azioni progettuali così come definite nella proposta progettuale e descritte nella scheda tecnica approvata con atto del Comune entro i termini ivi indicati, assicurando:
 - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti componenti della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza;
 - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
 - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- trasmettere agli uffici di competenza, nei termini previsti dal successivo provvedimento della Direzione generale competente, quanto previsto dagli stessi in relazione alle attività di monitoraggio e rendicontazione.
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione alla Regione, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione delle risorse ricevute, maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- comunicare alla Direzione generale competente di Regione Lombardia le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Direzione possa effettuare le valutazioni conseguenti;
- coinvolgere la Regione Lombardia nelle azioni di divulgazione (quali convegni e seminari tematici)
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- trasmettere alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- mantenere costanti i rapporti con la Regione Lombardia e fornire dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- collaborare con la competente Direzione generale della Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dalla Direzione
- co-finanziare le azioni oggetto dell'accordo di collaborazione per almeno il 10% delle risorse assegnate anche al fine di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo.
- favorire l'accessibilità ai servizi per le donne vittime di violenza anche attraverso l'apertura di sportelli decentrati dei centri anti-violenza sui territori di riferimento della Rete antiviolenza,
- assicurare l'utilizzo del sistema informativo regionale da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio con cui si sottoscrivono gli accordi di collaborazione, garantendo sempre la riservatezza delle donne, quale strumento finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza, della tipologia di maltrattamento e dei servizi erogati;

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

Art. 4**Risorse concedibili**

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune di, in qualità di capofila della Rete territoriale «.....» risorse pari a € Qualora l'attività della Rete territoriale «.....» soddisfi tutti i criteri di premialità di cui alle linee-guida per la sottoscrizione del presente accordo, l'importo di cui sopra potrà essere integrato con le risorse regionali destinate alla premialità, nonché con ulteriori risorse derivanti dalla mancata attribuzione della premialità ad altre refi.

In relazione a queste ultime risorse il Comune capofila dovrà indicare le modalità di impiego delle stesse, prima del loro utilizzo.

Art. 5**Modalità di erogazione delle risorse**

L'importo delle risorse concesse al Comune viene erogato in tre fasi successive:

- a) il 50% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- b) il 30% nei termini previsti dai provvedimenti dalla Direzione generale competente e a seguito delle attività di monitoraggio e controllo della rendicontazione effettuate dalla Regione Lombardia. Contestualmente al 30% sarà erogato anche un 10% sulla base dei criteri di premialità, nei termini e alle condizioni previsti dai medesimi provvedimenti regionali;
- c) il 10% alla conclusione del progetto, sulla base dei criteri di premialità e a seguito delle attività di monitoraggio e controllo della rendicontazione effettuate dalla Regione Lombardia.

Art. 6**Rendicontazione delle spese sostenute**

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di, in qualità di capofila, presenterà con le modalità e la tempistica previste dai provvedimenti regionali la documentazione che evidenzia, in coerenza con il progetto oggetto dell'accordo di collaborazione, le spese sostenute, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate.

Il Comune di invierà la documentazione completa degli allegati previsti, entro non oltre i termini stabiliti dai provvedimenti regionali. Allo scadere degli stessi, la Regione Lombardia assegnerà al Comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca delle risorse.

La documentazione relativa ai monitoraggi e alle rendicontazioni delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale competente.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nel progetto oggetto dell'accordo di collaborazione.

Art. 7**Revoche**

Le risorse vengono revocate qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare il progetto o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali sono state concesse.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8**Controversie**

Le parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo.

A tale scopo, qualora una parte abbia contestazione da sollevare, provvederà a notificarla all'altra parte, che risponderà nel termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare, prima della scadenza dei 45 giorni di cui al paragrafo precedente, un nuovo termine entro cui rispondere.

Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 9**Disposizioni finali**

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre il 31/12/2019.

Il presente documento si compone di n. ... pagine e di un allegato composto da n. ... pagine.

Data:

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale
NOME COGNOME

Per il Comune di
Il/La
NOME COGNOME